

Sommario

Sommario	1
NEWS	2
Fatture elettroniche, dalle Entrate regole tecniche per emissione e ricezione	2
Manovra 2023, pronta la prima bozza. Pace fiscale, tutte le novità	4
Carburanti, da dicembre meno sconti.....	7
Autodichiarazione aiuti di Stato, modalità di scomputo	8
Manovra finanziaria 2023, sanatoria cartelle di pagamento e aiuti alle imprese	10
Legge di bilancio 2023 in CDM. Caro bollette e flat tax.....	13
Donazioni ITS Academy: codice tributo per compensare.....	15
Sbarca in GU il DL Aiuti-quater. Presente anche un bonus per registratori telematici	17
Decreto Aiuti-ter in Gazzetta. Estesi i tax credit energia e gas.....	19
Autodichiarazione Aiuti di Stato in scadenza. FAQ Entrate	21
Bar e ristoranti, modello per il contributo aggiuntivo. Chiusura sportello	24
Accertamento di accise e altri tributi indiretti: nuovi codici tributo per versamenti	27
GUIDA PRATICA	32
Cfp bar, ristoranti, piscine e catering. Domande fino al 6 dicembre.....	32
ADEMPIMENTI E SCADENZE	36
15 dicembre 2022.....	36

NEWS

Fatture elettroniche, dalle Entrate regole tecniche per emissione e ricezione

Con il provvedimento agenziale n. 433608 del 24 novembre sono state definite le **regole per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche** relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, tramite Sistema di interscambio e quelle per l'invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Con il nuovo documento di prassi, poi:

- si considerano superate le misure per l'emissione e la ricezione delle e-fatture fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che ora è completamente sostituito in quanto sono state accolte le disposizioni dell'articolo 14 del Dl n. 124 del 2019;
- si recepiscono le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

NOTA BENE: Inoltre, vengono previsti, **per i contribuenti, nuovi servizi utili a evitare frodi ai loro danni**, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell'elenco B per il [calcolo del bollo dovuto](#).

Fatture elettroniche, definizione e regole

In particolare, il [provvedimento n. 433608/2022 firmato dal direttore delle Entrate Ruffini](#) specifica:

1. la definizione, il contenuto e la predisposizione della fattura elettronica;
2. in che modo la fattura elettronica è trasmessa allo Sdl (le modalità sono dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento);
3. che lo Sdl, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso;
4. che la fattura elettronica è recapitata dal Sdl al soggetto cessionario/committente;
5. che Il cedente/prestatore può trasmettere al Sdl le fatture elettroniche attraverso un intermediario;

6. la data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via Sdl;
7. le modalità di conservazione delle fatture elettroniche.

Fatturazione elettronica, recepite le indicazioni del Garante privacy

Nelle motivazioni del nuovo documento di prassi si ricorda che ai sensi dell'art. 1 comma 5-bis del D.lgs. 127/2015 (introdotto dall'art. 14 del DL 124/2019), i **file XML delle fatture elettroniche** acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il citato articolo 14 del DL n. 124/2019 aveva richiesto che fosse sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**, al fine dell'adozione di misure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.

Con il successivo parere n. 454/2021, quindi, il Garante si era espresso sull'argomento, condizionando la propria approvazione ad alcuni vincoli.

Al fine di recepire quanto specificato dal Garante privacy, il Direttore delle Entrate ha approvato il presente provvedimento in cui viene stabilito che:

- **l'Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file Xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali**, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell'Autorità giudiziaria. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- **con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l'Agenzia delle entrate memorizza nella "banca dati fattura integrati"**, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell'adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali, **anche il metodo di pagamento** e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale, anche la **descrizione dell'operazione**, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;

- con particolare riguardo alle **fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell'ambito del settore legale**, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell'operazione, al fine di garantire l'intelligibilità delle stesse nella banca dati dei file Xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

NOTA BENE: L'Agenzia, tenendo conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e della necessità di ampliare la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica, ha realizzato nuovi **servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici** per consentire **download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche**, dei corrispettivi, nonché degli elenchi messi a disposizione per il pagamento dell'imposta di bollo.

Manovra 2023, pronta la prima bozza. Pace fiscale, tutte le novità

Corrono i tempi per la messa a punto della **Manovra di bilancio 2023**, la prima del nuovo **Governo Meloni**.

Dopo il [via libera del Cdm di lunedì 21 novembre](#), il 23 è già approdata sul tavolo della presidenza del Consiglio dei ministri la prima bozza con i 136 articoli che delineano l'impianto della Legge finanziaria per il prossimo anno, che l'Esecutivo dovrà approvare entro il 31 dicembre.

Tra le **“Misure fiscali”** disciplinate al Titolo III, da segnalare il Capo III con le **“Misure di sostegno in favore del contribuente”**, che spaziano dalla definizione delle liti pendenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie, fino alla pace fiscale con lo stralcio delle mini-cartelle.

Definizione agevolata somme dovute per avvisi bonari

Nella [bozza della Manovra 2023](#) si trova la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relativamente ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, di cui all'art. 36-bis, Dpr 600/73, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1/1/2023, con pagamento rateizzato del dovuto e applicazione delle **sanzioni ridotte al 3%**.

Le somme già versate restano acquisite e, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di quanto dovuto, la definizione agevolata decade e non produrrà alcun effetto.

NOTA BENE: La mini-sanzione del 3% sugli **avvisi bonari**, è applicabile anche sulle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Inoltre, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, chieste con le comunicazioni di irregolarità, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

Regolarizzazione errori formali

Per quanto riguarda le **irregolarità**, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di **natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una **somma pari a 200 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

NOTA BENE: Il versamento della somma una tantum suddetta è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli **avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione**, non impugnati e ancora impugnabili alla data del prossimo 1° gennaio (data di entrata in vigore della Manovra 2023) e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, ma fino al 31/3/2023, sono definibili con acquiescenza, entro il termine indicato ma con la **riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate**.

Tale possibilità è stata prevista anche per gli atti di recupero non impugnati o impugnabili alla data di entrata in vigore della Manovra e notificati entro il 31/3/2023.

Le suddette somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un **massimo di venti rate trimestrali** di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.

Definizione agevolata controversie tributarie

Le **controversie attribuite alla giurisdizione tributaria** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate (e

non l'agente della riscossione), pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge, potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, con esclusione di interessi e sanzioni.

In caso di **ricorso pendente iscritto nel primo grado**, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

In caso di **soccombenza dell'agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della prossima legge di Bilancio, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- del 40% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Se, invece, vi è **accoglimento parziale del ricorso** o comunque una **soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata.

Le **controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione**, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili con il pagamento di un importo pari al **5% del valore della controversia**.

Le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo** si definiscono con il pagamento del **15%** del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia o del **40%** negli altri casi.

Infine, in caso di controversia relativa esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Pace fiscale, stralcio delle mini-cartelle

La [Legge di bilancio 2023](#) prevede anche una **tregua fiscale per cittadini e imprese** che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del Covid-19 e dell'impennata dei costi energetici.

Non si tratta di un condono ha precisato la Premier Meloni in conferenza stampa, ma ci saranno degli aiuti alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle cartelle esattoriali.

E' previsto, infatti, lo stralcio delle **cartelle esattoriali** di importi inferiori a 1.000 euro e notificate da almeno 7 anni (entro il 2015), mentre per i debiti di importo superiore a mille euro è prevista un'imposta unica al 3% e la possibilità di rateizzare la somma dovuta.

Carburanti, da dicembre meno sconti

È arrivato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022 il decreto-legge n. 179, di pari data, contenente la rideterminazione delle aliquote di accisa, concernenti benzina, gasolio e GPL nonché misure di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Carburanti, riduzione dello sconto sulle accise

Con riferimento alla misura dell'accisa su alcuni carburanti il nuovo provvedimento ritocca il decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022) disponendo che **le aliquote di accisa** concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di alcuni prodotti, **dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, siano rideterminate** come segue.

Benzina:

- 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,
- 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Oli da gas o gasolio usato come carburante:

- 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,
- 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:

- 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,
- 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti

gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, per via telematica e con l'utilizzo dei modelli apposite, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022.

Gli stessi esercenti trasmettono, entro il 12 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

Disposizioni a favore della regione Marche

L'articolo 3 del [Dl n. 179/2022](#) prevede misure per far fronte agli [eccezionali eventi meteorologici](#) verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in alcune zone delle Marche.

Vengono stanziati 200 milioni di euro, per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del Dlgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), tra cui si segnala l'attivazione di prime misure economiche di immediato **sostegno** al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle **attività economiche e produttive** direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Autodichiarazione aiuti di Stato, modalità di scomputo

Il 22 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una **nuova FAQ** in materia di **autodichiarazione degli aiuti di Stato**, con la quale si rendono chiarimenti circa le *“Modalità con cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi”*. Le precedenti risposte alle [domande più frequenti](#) erano state rese disponibili il 17 novembre.

In sostanza, spiega l'Agenzia che il **modello Redditi 2022**, in scadenza il prossimo 30 novembre, e nello specifico il **quadro RU**, può essere utilizzato per scomputare gli aiuti eccedenti rispetto ai plafond delle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro temporaneo Covid-19 della Commissione europea, evitando così il riversamento.

Restituzione con scomputo da aiuti successivi anche nel modello REDDITI 2022

La domanda ricorda che nell'autodichiarazione vanno indicate, in caso di **superamento dei**

massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità, che possono avvenire tramite:

- utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore;
- riversamento tramite modello F24;
- oppure scomputo da aiuti successivi.

Nello specifico, si sono chieste delucidazioni in merito allo “scomputo da aiuti successivi” e, in particolare, se tale soluzione riguardasse soltanto agli aiuti per i quali è prevista specifica autodichiarazione (ad esempio, contributi per il wedding ex art. 1-ter del DL n. 73/2021, credito locazioni ex art. 5 del DL n. 4/2022), in cui è inserito un riquadro dedicato.

L'Amministrazione finanziaria nel rispondere ricorda che il comma 3 dell'articolo 4 del Dm 11 dicembre 2021 prevede la possibilità di “sistemare” l'eccedenza di aiuto fruito rispetto ai plafond comunitari sottraendola "dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa" e, solo ove ciò non avvenga, l'importo va riversato con modello F24.

NOTA BENE: A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al **pagamento tramite modello F24**, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando, in primo luogo, le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

- Bonus tessile;
- Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- CFP wedding, intrattenimento, horeca;
- CFP servizi di ristorazione collettiva;
- CFP discoteche e sale da ballo;
- Credito d'imposta locazioni imprese turistiche;
- Credito di imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo;
- Credito d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Inoltre, specifica la Faq del 22 novembre, oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare **alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella "Tabella codici aiuti di Stato"** presente in calce alle istruzioni dei **modelli REDDITI 2022**, riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).

Si tratta, in particolare, dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta "Tabella codici aiuti di Stato": 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.

Manovra finanziaria 2023, sanatoria cartelle di pagamento e aiuti alle imprese

Nel Disegno di legge che segna l'inizio dei lavori per la **manovra finanziaria da 30/31 miliardi per il 2023**, approvato nel [CDM del 21 novembre](#), anche alcune misure specifiche per **cittadini e imprese**.

Si parte da una **tregua fiscale sui mini debiti** fino ad una **sanatoria** più ampia per le liti; dalla **tassazione sulle critpovalute** al **rifinanziamento della Sabatini**.

Cartelle, liti, avvisi bonari, omessi pagamenti, novità per il 2023

Per quanto riguarda lo **stralcio**, quindi la **cancellazione integrale delle cartelle di pagamento**, questo riguarderà solo i **mini debiti fino a 1.000 euro** affidati alla riscossione fino all'anno 2015.

Di fatto, si amplia la finestra temporale della pace fiscale che finora si era fermata allo stralcio dei carichi relativi agli anni 2000/2010.

Allo stralcio automatico delle cartelle, si affianca anche una **nuova rottamazione** che interesserà gli importi superiori a mille euro: la scelta dell'Esecutivo è stata quella di consentire un pagamento scontato per i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022.

Inoltre, nell'ottica di una maggiore sostenibilità finanziaria del debito con l'agente della riscossione, è stato previsto che i contribuenti potranno versare al posto di sanzioni e interessi un forfait al 5% e dilazionare i pagamenti dovuti su un arco temporale di cinque anni.

Oltre al capitolo cartelle, il Governo ha poi puntato anche a favorire coloro che non hanno onorato i versamenti ampliando il margine temporale in cui recuperarli.

Si tratta di una sorta di **ravvedimento allargato** che consente di recuperare e non rischiare successivi controlli.

L'obiettivo è quello di andare incontro a chi non ha regolarizzato la propria posizione debitoria con il Fisco durante gli anni della pandemia, permettendo – in caso di ricevimento di **avvisi bonari** – di pagare gli importi in due anni con sanzioni ridotte al 5%.

Per quanto riguarda le **controversie tributarie**, è stata studiata una correzione di rotta sulla sanatoria già in corso sulle liti pendenti in Cassazione che attualmente si articola nel pagamento del 5% solo per le liti fino a 100mila euro in caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi oppure nel pagamento del 20% per le liti fino a 50mila euro in cui l'Agenzia abbia perso in un solo grado di giudizio.

La **novità della Manovra 2023** è quella della conciliazione giudiziale, che verrebbe estesa anche alle liti tributarie pendenti presso la Suprema corte. Di fatto, se contribuente e Fisco raggiungono un accordo la lite viene chiusa; stessa cosa anche se l'Amministrazione finanziaria era risultata vincitrice in precedenza.

Tale tregua fiscale verrebbe estesa anche ai contenziosi attualmente pendenti nelle Corti giustizia di primo e secondo grado.

Tassazione criptovalute con imposta sostitutiva al 14%

Nella Manovra per il prossimo anno arriva anche una **regolarizzazione del prelievo sulle criptovalute**, che finora erano state disciplinate solo da alcune risposte ad interpello da parte dell'Agenzia delle entrate e che, adesso, potranno essere rivalutate con l'imposta sostitutiva al 14%.

Si passa ad una sostanziale equiparazione con le valute estere, tanto che per i "guadagni" da criptovalute si segue la via della tassazione come redditi diversi di natura finanziaria.

Per le imprese, invece, che dispongono di monete virtuali, il rinvio è alla disciplina fiscale dei contratti derivati, ossia all'articolo 112 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Mix di aiuti per le imprese

Nella prossima Legge di bilancio anche alcune misure specifiche a sostegno delle imprese.

Tra le novità, da segnalare la sospensione anche per il 2023 dell'entrata in vigore di **plastic e sugar tax**: le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate.

Inoltre, torna l'assegnazione agevolata dei beni ai soci e la rivalutazione di partecipazioni e terreni.

Per quanto riguarda l'**assegnazione agevolata dei beni ai soci**, si vuole rimettere nel circuito del mercato beni immobili e beni mobili registrati che attualmente restano "fermi" nel patrimonio della società. Per farlo la società potrà versare un'imposta sostitutiva dell'8% (o del 10,5% se rientra nelle penalizzazioni del regime delle società di comodo) sulla plusvalenza da assegnazione, evitando così la tassazione ordinaria delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione è, invece, del 13%.

Altra misura in arrivo è la riapertura della **rivalutazione di partecipazioni e terreni**, dopo che la finestra per aderire a quella sui beni detenuti al 1° gennaio 2022 si è chiusa lo scorso 15 novembre. Con la nuova Manovra si vuole riproporre la misura per partecipazioni e terreni detenuti al 1° gennaio 2023.

Sul fronte della fiscalità internazionale, è prevista la possibilità di far emergere gli **utili prodotti da partecipazioni all'estero** e attualmente immobilizzati in riserve.

Rifinanziato il **Fondo Garanzia PMI** per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività d'impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro).

Prorogato il bonus Ipo, ossia il credito imposta per favorire la quotazione delle PMI in borsa.

Infine, per quanto riguarda il pacchetto di misure proposte dal nuovo **Ministero delle imprese e del Made in Italy** da segnalare:

- il ridimensionamento del piano di incentivi fiscali **Transizione 4.0** che, inizialmente, compariva solo con la **proroga di un anno del credito d'imposta per la formazione 4.0**. Il rinnovo per il 2023 avverrebbe con un ritocco fino al 70% per le spese certificate delle piccole imprese, già previsto per altro da un decreto attuativo dello Sviluppo economico che non è però mai entrato in vigore;
- la previsione anche di un **Fondo per la tutela del made in Italy**, che dovrebbe valere 100 milioni nelle prime bozze;
- un **rifinanziamento delle agevolazioni della Nuova Sabatini**, per le Pmi che investono in beni strumentali - nell'ordine di 500 milioni per un biennio. Il rifinanziamento si accompagnerebbe all'estensione anche alle domande presentate dal primo gennaio

2022 della possibilità di beneficiare dell'erogazione delle quote successive in un'unica soluzione.

Legge di bilancio 2023 in CDM. Caro bollette e flat tax

In piena notte è stata approvata, dal Consiglio dei ministri riunito il 21 novembre 2022, la [legge di bilancio per il 2023](#) che ha in dote quasi 35 miliardi di euro. Come anticipato, buona parte delle risorse è diretta a sostenere il caro bollette. La premier Meloni ha indetto una conferenza stampa per stamane, 22 novembre, in cui illustrerà le misure adottate.

Vediamo, alla fine, quali sono i contenuti della nuova manovra.

| Caro energia

Si continua con l'eliminazione degli oneri impropri delle bollette e si proseguirà fino al 30 marzo 2023 con il [credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale](#) che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%.

| Flat tax

Affermata la **flat tax al 15% fissando a 85mila euro** (da 65mila) il limite annuo di ricavi e compensi per accedervi. L'aumento di soglia di fatturato è soggetto a un'autorizzazione comunitaria da ottenere in tempi brevi.

Ma per chi supera in corso d'anno quota 100mila euro vi sarà immediatamente il ritorno all'applicazione del regime ordinario.

Introdotta poi una **tassa piatta incrementale** con un'aliquota al 15% sulle variazioni di reddito superiori al 5% registrate dalle partite Iva fino a 40mila euro all'anno. Saranno paragonati i redditi 2022 e il maggiore dei tre anni precedenti.

| Tassa sugli extraprofitti

La principale novità per la tassa sugli extraprofitti delle imprese della filiera dell'energia entrerà in vigore nel 2023. Il calcolo del contributo straordinario si baserà sugli utili imponibili nel 2023 e, in particolare, sull'eccedenza rispetto a un valore medio che viene quantificato considerando gli anni dal 2018 al 2021, con un'aliquota del 33 per cento. Tale misura è stata

considerata, dal Consiglio Europeo dello scorso ottobre, come punto di partenza da cui, quindi, gli Stati possono disporre percentuali più alte.

Il Governo ha fissato il versamento della tassa in due parti: la prima entro il 30 giugno 2023 e la seconda entro il 30 giugno 2024.

Rinnovabili

È stato introdotto un **tetto obbligatorio sui ricavi di mercato dei produttori di energie rinnovabili**: il limite massimo è di 180 euro per megawattora di energia elettrica prodotta.

Ciò si applicherà a tutti i ricavi di mercato dei produttori derivanti dalla vendita di elettricità generata da fonti green (solare ed eolico, che però non è incluso nella norma Ue), ma anche da quella derivante da idroelettrico senza serbatoio e da combustibili da biomassa (esclusi il biometano).

Tetto al contante

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l'uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro.

Famiglie

Bonus sociale bollette per famiglie più fragili: c'è la conferma insieme all'aumento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro.

Decreto-legge accise e Iva

Sempre nella serata di ieri, il [Consiglio dei Ministri](#) ha **approvato un decreto-legge** che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi metereologici.

Nel nuovo provvedimento troviamo, dal 1° dicembre, la riduzione da 25 a 15 centesimi al litro delle accise su gasolio e benzina e di 3,4 centesimi il taglio sul Gpl. La decisione arriva dal trend delle ultime settimane nel settore carburanti, che hanno visto scendere i prezzi di benzina e gasolio.

L'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante dagli autotrasportatori è confermata solo per novembre e azzerata per dicembre.

I risparmi derivanti da tali misure servono a finanziare un nuovo intervento in aiuto di enti locali

e aziende del trasporto pubblico e a finanziare **sostegni per i territori alluvionati delle Marche colpiti da eventi meteorologici eccezionali**.

Donazioni ITS Academy: codice tributo per compensare

Dopo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per beneficiare del **credito d'imposta** previsto dall'articolo 4, comma 6, L. n. 99/2022, **per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy**, viene pubblicata la risoluzione contenente l'apposito **codice tributo** da indicare per la compensazione.

| Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS)

La legge n. 99/2022 **istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore** di cui fanno parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), denominati Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di **promuovere l'occupazione, in particolare giovanile**, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

A tali istituti possono accedere giovani e adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale. Gli ITS Academy si costituiscono come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione.

I **soggetti fondatori** delle fondazioni ITS Academy possono essere anche **una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo** che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche previste.

NOTA BENE: Il patrimonio degli Istituti in discorso possono essere composti anche dalle **donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità** disposti da enti o da **persone fisiche** con espressa destinazione all'incremento del patrimonio.

| Donazioni alle ITS Academy: tax credit

L'articolo 4, comma 6, della legge 99/2022 prevede per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy il riconoscimento

- di un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate che diventa del 60% se la donazione viene effettuata verso fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

ATTENZIONE: Il credito d'imposta spetta solo qualora l'erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, ovvero tramite gli altri **sistemi di pagamento tracciabili**.

Tax credit ITS Academy, fruizione

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento prot. 414366 del 10 novembre 2022](#), stabilisce che detto credito d'imposta è utilizzabile in tre tranches di pari importo, a partire dalla data della dichiarazione dei redditi relativa al periodo della donazione oppure in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

I titolari di reddito d'impresa, ferma la ripartizione in tre quote annuali, possono solo avvalersi della compensazione.

Se residua una parte del credito d'imposta, può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi.

Il **codice tributo** è stato individuato con [risoluzione agenziale n. 68 del 18 novembre 2022](#) ed è il seguente:

- **"6992"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99".

Il numero va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Se il contribuente deve eseguire il riversamento del bonus, dovrà utilizzare la colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui è avvenuta la donazione nel formato "AAAA".

Altre agevolazioni della Legge 99/2022

Ai sensi della L. n. 99/2022, gli iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy hanno la possibilità:

- **di riscattare**, ai fini previdenziali, **il periodo di frequenza**,
- di dedurre dall'Irpef i relativi contributi,

- di detrarre le rette per la frequenza.

Detraibili anche le erogazioni liberali dirette alle stesse fondazioni e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Sbarca in GU il DL Aiuti-quater. Presente anche un bonus per registratori telematici

Porta il n. [176 il decreto legge del 18 novembre 2022](#) denominato **Aiuti-quater**; è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (19/11).

Si è già parlato dell'aumento da 600 a 3000 euro, esente da Irpef, dei [fringe benefit ai dipendenti](#) e dello stralcio della disposizione sull'innalzamento del [tetto al contante a 5mila euro](#).

Si elencano altre disposizioni.

Bonus energetici e sconto accise e Iva su carburanti

Confermato l'**allungamento a dicembre 2022 dei crediti d'imposta energia e gas** applicabili nei mesi di ottobre e novembre. La modalità di applicazione è la stessa: tax credit pari al 40% dei costi in bolletta per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e al 30% per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica. Inoltre, il 40% per le imprese gasivore e non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Nuova proroga anche per gli **sconti di accisa e Iva sui carburanti**, fino al **31 dicembre 2022**.

Arriva, poi, la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di **rateizzare fino a 36 rate mensili gli aumenti delle bollette** sui consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Superbonus

Varata, dunque, la **stretta sul Superbonus**: l'agevolazione scende al **90% nel 2023**. Rimane la possibilità di utilizzo del 110% in alcuni casi (ad esempio per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da **eventi sismici** verificatisi a partire dal 1° aprile 2009).

NOVITA': E' stata introdotta la possibilità di **fruire in dieci quote annuali** di pari importo dei crediti d'imposta derivanti dalle **comunicazioni** di cessione o di sconto in fattura **inviata all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022** e non ancora utilizzati.

Viene chiesto che il fornitore o il cessionario invii preventivamente una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità da definire. Si precisa che la quota di agevolazione non utilizzata nell'anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Credito d'imposta per registratori telematici

Tra le novità inserite nell'Aiuti-quater si evidenzia l'**istituzione di un credito d'imposta a favore dei soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri.**

Infatti, in virtù dell'adeguamento sui registratori di cassa, richiesto per necessità legate alla lotteria degli scontrini (articolo 18, comma 4-bis, DL n. 36/2022), a partire dal 2023, verrà concesso un **contributo pari al 100%** della spesa sostenuta, con un **massimo di 50 euro** per ciascun apparecchio.

La fruizione avverrà in compensazione con F24, senza applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l'aggiornamento degli strumenti. Tale pagamento dovrà avvenire con modalità tracciabile.

Spettacolo, esenzione Imu

Nell'articolo 12 del DL n. 176/2022 è presente una norma di interpretazione autentica circa l'**esenzione Imu riconosciuta per il 2021 e 2022**, dal Decreto Agosto (104/2020), per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività che vengono esercitate.

La **seconda rata per il 2022**, si esplicita, non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento Ue 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis".

Dunque, la disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del DL n. 104/2020, che subordinava l'efficacia della disposizione di favore all'autorizzazione della Commissione europea, non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022.

Proroga dei versamenti del settore sportivo

Spostato dal 16 dicembre al 22 dicembre 2022 il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni o interessi, **i versamenti tributari e contributivi** (comprensivi delle addizionali regionali e comunali), dovuti dalle **federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e attive nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, **sospesi** dalla legge di bilancio 2022.

Decreto Aiuti-ter in Gazzetta. Estesi i tax credit energia e gas

Con l'**approvazione definitiva** da parte del Senato del **Ddl di conversione del DL n. 144/2022**, il cosiddetto **decreto Aiuti ter** è diventato legge (100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni).

La **Legge 17 novembre 2022, n. 175**, di conversione del DL n. 144 del 23 settembre 2022, riguardante «*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022.

In primo luogo, il provvedimento conferma le misure di sostegno per i sovra **costi di energia elettrica e gas del bimestre ottobre-novembre**. Gli aiuti per il mese di dicembre, invece, dovrebbero arrivare con il DL Aiuti-quater, in attesa di pubblicazione.

Tax credit energia e gas estesi a ottobre e novembre '22

Con l'ok definitivo del Senato alla legge di conversione del Decreto legge n. 144/2022 vengono confermati i crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tax credit energia elettrica

Nello specifico, per le **imprese a forte consumo di energia elettrica** il credito di imposta sale al **40% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel bimestre ottobre/novembre.

In precedenza la percentuale era stata fissata al 20%, 25% e 25%, nel primo, secondo e terzo trimestre 2022.

Per beneficiare del tax credit resta da verificare la condizione che: i costi per kWh della componente energia, calcolati come media del terzo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% sul medesimo periodo del 2019.

ATTENZIONE: Il tax credit è riconosciuto anche per la spesa per l'energia autoprodotta ed autoconsumata nello stesso bimestre.

Per le **imprese non energivore**, invece, il credito d'imposta per i mesi di ottobre e novembre è del **30%** e si applica alla spesa della **componente energetica effettivamente utilizzata**.

Anche in questo caso, il prezzo della componente energia (media del terzo trimestre 2022) deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al corrispondente trimestre del 2019.

| Tax credit gas

Il Decreto legge n. 144/2022 convertito attribuisce crediti di imposta del **40%** a fronte del costo del gas del bimestre ottobre-novembre 2022 sia alle **imprese gasivore che non gasivore**.

Il contributo spetta se il prezzo del gas naturale (media del terzo trimestre 2022 dei prezzi Mi-Gas) ha subito un incremento superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

NOTA BENE: I crediti di imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 marzo 2023.

| Bonus carburanti quarto trimestre

Il DL 144/2022, all'articolo 2, istituisce un **credito d'imposta per l'acquisto di carburanti** da utilizzare nelle **attività agricole e della pesca tra ottobre e dicembre**.

Si tratta di una misura di aiuto che viene riconosciuta in maniera indipendente dall'analogo beneficio previsto dall'articolo 18 del DL 21/2022 per il primo trimestre 2022 e, poi, esteso ai due trimestri successivi dagli articoli 3-bis del DL 50/2022 (solo per la pesca) e 7 del DL 115/2022.

Anche questo nuovo bonus è riconosciuto nella misura del **20%** del costo sostenuto nel quarto trimestre 2022, al netto dell'Iva, comprovato dalle fatture d'acquisto.

ATTENZIONE: Una novità dell'Aiuti ter è che il beneficio è, ora, esteso anche **“alle imprese**

esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice Ateco 1.61".

L'aiuto dovrà essere fruito entro il 31 marzo 2023 e si differenzia dai precedenti anche perché riguarda l'acquisto di carburanti "per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali".

Entro il 16 febbraio 2023, "a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito", si dovrà trasmettere una **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** che sarà disciplinata da un successivo provvedimento.

Una tantum di 150 euro in favore di pensionati e lavoratori domestici

In materia di **lavoro**, con la [conversione in legge](#) del decreto Aiuti ter si deve evidenziare una novità che riguarda l'articolo 19, che disciplina l'erogazione dell'[indennità una tantum di 150 euro](#) in favore di **pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito** e altre categorie.

Tra i soggetti beneficiari vengono ricompresi anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13), che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

Si tratta, però, di una ipotesi residuale, dato che tali lavoratori per usufruire dell'una tantum non devono aver già percepito l'indennità dal datore di lavoro perché non più in forze nel mese di novembre 2022.

Con la conversione in legge, il comma 13 ha subito una modifica, prevedendo che il bonus di 150 euro venga erogato ai lavoratori stagionali "con rapporti di lavoro" a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015, fermi restando il requisito delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000 euro.

Ciò, di fatto, sembra limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all'esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano **privi del carattere della stagionalità**.

Autodichiarazione Aiuti di Stato in scadenza. FAQ Entrate

L'Agenzia delle Entrate, in data 17 novembre, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale **28**

risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell'**autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19** da presentare entro il 30 novembre 2022.

Le [FAQ](#) si riferiscono all'autodichiarazione prevista dai commi 14 e 15 dell'articolo 1 del Decreto legge n. 41/2021 (primo decreto Sostegni) e, oltre a riprendere quelle già fornite nel corso del webinar organizzato dal Cndcec lo scorso 10 novembre, aggiungono altre interessanti informazioni sul complesso adempimento in scadenza a fine mese.

NOTA BENE: Si ricorda, infatti, che [entro il 30 novembre scadono i termini](#) per inviare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione che attesta il rispetto dei massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*».

ATTENZIONE: Il termine è peraltro **perentorio** e non prevede alcuna possibilità di integrazione dei dati.

Con le risposte fornite, si analizzano temi che vanno dalla chiusura della partita Iva cessata, all'allocazione degli aiuti, fino al superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea ["Temporary Framework"](#).

Vediamo alcuni dei chiarimenti resi.

Allocazione aiuti: Nel caso in cui un contribuente dovesse **sforare il limite del massimale stabilito della Sezione 3.1** (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e **non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12** (per mancanza dei requisiti), se imputa lo splafonamento ai massimali 3.1 poi innalzati a 1.800.000 euro per impresa unica deve **versare gli interessi da recupero**.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Possibilità di allocare l'intero importo di un aiuto della Sezione 3.1 nella Sezione 3.12: Il beneficiario degli aiuti può scegliere nell'**autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12**, se ne ha i requisiti. In presenza dei requisiti per l'accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12, egli ha la facoltà, se ha fruito di Aiuti del **«regime ombrello»**, di optare per l'allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione, attestando nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla Sezione 3.12, anche in relazione all'intero ammontare dell'aiuto fruito.

Riversamento degli splafonamenti: Nel caso in cui in forza del superamento dei limiti massimi di aiuto vi sia la necessità di riversare gli stessi, e qualora il **superamento dei limiti** derivi dall'aver beneficiato sia di aiuti del cosiddetto regime ombrello che di altri aiuti, il riversamento deve avvenire tenendo conto dell'**ordine cronologico** con cui i diversi aiuti (sia quelli rientranti nel «regime ombrello» sia quelli che non vi rientrano) sono stati e saranno registrati nel RNA, SIAN e SIPA.

Considerato, inoltre, che la registrazione degli aiuti del cd. «regime ombrello» avviene successivamente alla data di messa a disposizione/fruizione degli stessi, per i soggetti che hanno beneficiato sia di altri aiuti sia di aiuti del cd. «regime ombrello», l'**importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante** riferibile a questi ultimi può essere **volontariamente restituito dal beneficiario**, comprensivo degli **interessi di recupero** tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. **F24 ELIDE**), utilizzando le istruzioni fornite con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022, ovvero tramite sottrazione dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti.

Presentazione dell'autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA "cessata": È corretto ritenere che anche le **imprese cessate** precedentemente al termine di presentazione dell'autodichiarazione siano tenute al rispetto dell'**obbligo**.

Secondo la risposta dell'Amministrazione finanziaria, infatti, l'individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell'autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.

In linea generale, pertanto, si ritiene che la **chiusura della partita IVA** non escluda il beneficiario degli aiuti dall'obbligo di presentare l'autodichiarazione. Quest'ultima rappresenta, tra l'altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l'impegno all'eventuale restituzione delle somme beneficate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.

NOTA BENE: In particolare, nell'ipotesi di cessazione della partita IVA societaria - in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall'articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 - si ritiene che:

- è ragionevole affidare l'onere di presentare l'autocertificazione al liquidatore oppure all'ultimo amministratore;
- l'onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali.

Dichiarazione sostitutiva già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso ad aiuti COVID: Nel caso del **contributo perequativo**, il modello non conteneva

alcun campo riferito al “Codice attività”, al “Settore”, alla “Forma giuridica” e alla “Dimensione impresa” la cui compilazione è, invece, richiesta nell’autocertificazione, per evitare la compilazione del quadro RS del modello dichiarativo 2022.

La mancata presentazione dell’autodichiarazione (in quanto “sostituita” dal modello di istanza) comporta l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti di Stato nel quadro RS dei modelli Redditi 2022.

| Aiuti di Stato, altri chiarimenti

In caso di invio di una prima **autodichiarazione contenente errori o imprecisioni**, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando **entro il termine del 30 novembre 2022** una successiva autodichiarazione **correttiva sostitutiva della prima**.

È possibile emendare l’omessa compilazione del quadro RS in sede di Modello Redditi 2021, anno di imposta 2020, con riferimento agli “aiuti Covid-19”, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. Non è possibile mediante l’autodichiarazione regolarizzare l’omessa indicazione in sede di presentazione del modello Redditi 2021 di aiuti riferibili all’anno 2020.

L’autodichiarazione **non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente “altri aiuti”**.

Costoro (diversi da quelli presenti nel “regime ombrello”), per individuare i relativi massimali, devono fare riferimento alla specifica decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Bar e ristoranti, modello per il contributo aggiuntivo. Chiusura sportello

Bar e ristoranti che hanno già ottenuto il **contributo a fondo perduto previsto dal decreto [Sostegni bis](#)**, se in possesso dei requisiti, possono richiedere un **aiuto supplementare**. Per ottenerlo è, però, necessaria un’attestazione che certifichi il **rispetto del limite triennale di aiuti di Stato** previsto dal regime “de minimis”, da presentare telematicamente.

ATTENZIONE: Le domande per presentare l’autodichiarazione per avere il contributo extra per le imprese di ristorazione **sono partite il 7 novembre scorso. La finestra temporale si chiude il 21 novembre:** dunque, ultimi giorni per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la prevista dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis”.

Il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto suddetto sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022.

NOTA BENE: Al provvedimento sono allegati anche il **modello di dichiarazione** e le relative **istruzioni per la compilazione**.

Contributo “wedding/Horeca” aggiuntivo

Per sostenere la ripresa del settore della ristorazione, il citato articolo 1, comma 17-bis, del DL n. 152/2021, convertito, ha previsto un [contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un Fondo pari a 10 milioni di euro](#).

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i ministeri del Turismo e dell’Economia e delle Finanze, del 29 aprile 2022 ha individuato la platea dei beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi stanziati.

I suddetti aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato già riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73/2021 e che svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.

Per l’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una dichiarazione, mediante procedura web, all’Agenzia delle Entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

L’Agenzia procederà all’erogazione delle risorse finanziarie nel seguente modo:

- il 70% verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro;
- il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

Con il nuovo provvedimento agenziale del 2 novembre vengono definiti:

- le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”;
- il suo contenuto informativo;
- i termini di presentazione;
- ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto.

Modello dichiarazione aiuti di Stato per riconoscimento contributi aggiuntivi

Con il provvedimento Prot. n. 406608/2022 è approvato anche il **modello** “Dichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione “Wedding – HO.RE.CA” per bar e ristoranti di cui all’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”, con le relative istruzioni.

Tale modello deve attestare la situazione dell’impresa relativa agli aiuti di Stato ottenuti con riferimento al regime “*de minimis*”, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

NOTA BENE: L’Agenzia delle Entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione.

I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato già versato il precedente contributo a fondo perduto.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo.

ATTENZIONE: Se l’impresa ha superato il limite massimo triennale di aiuti “*de minimis*”, il contributo non potrà essere erogato.

Dichiarazione rispetto aiuti di Stato, modalità e termini presentazione

La dichiarazione è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

SCADENZA: La trasmissione della suddetta dichiarazione può essere effettuata a **partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.**

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione in sostituzione di quella già trasmessa e l'ultima dichiarazione inviata sostituisce integralmente tutte le precedenti.

NOTA BENE: L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili determinato in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" indicato dal soggetto nella dichiarazione.

Accertamento di accise e altri tributi indiretti: nuovi codici tributo per versamenti

Istituiti nuovi codici tributo per effettuare i pagamenti con F24 riguardanti avvisi di accertamento per [accise](#) o altre imposte indirette.

Inoltre, vengono modificate le denominazioni altri codici, già esistenti, da utilizzare per **versamenti spontanei** o che derivano da attività di reclamo e mediazione.

Nuovi codici tributo per accise e altre imposte dirette

Come richiesto dell'Agenzia delle Dogane, con la risoluzione n. 66/2022 le Entrate hanno fissato l'ingresso di **nuovi codici tributo** per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette, che sono:

“2950” – *(Accisa sull'alcole – Accertamento)*,

“2951” – *(Accisa sulla birra – Accertamento)*,

“2952” – *(Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi – Accertamento)*,

“2953” – *(Accisa sui gas petroliferi liquefatti – Accertamento)*,

“2954” – *(Accisa sull'energia elettrica – Accertamento)*,

“2955” – *(Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento)*,

“2956” – *(Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento)*,

“2957” – *(Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento)*,

- “2958” – (Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento),
- “2959” – (Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento),
- “2960” – (Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto – Accertamento),
- “2961” – (Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo – Accertamento),
- “2962” – (Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento),
- “2963” – (Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento),
- “2964” – (Accisa sull’alcool metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento),
- “2965” – (Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Accertamento),
- “2966” – (Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo – Accertamento).

Come di consueto, si forniscono anche le **istruzioni per la compilazione**.

I numeri vanno inseriti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando i seguenti dati:

- nel campo “ente”, la lettera “D”;
- nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo;
- nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati);
- nel campo “rateazione”, il valore “0101” se il versamento avviene in un’unica soluzione e il formato “NNRR” se il versamento è in forma rateale (“NN” è il numero della rata in pagamento, “RR” il numero complessivo delle rate);

- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento per esteso;
- nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
- nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.

Codici esistenti, ridenominazione

Sempre la [risoluzione n. 66 del 15 novembre 2022](#) fornisce un riepilogo dei codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell’attività di reclamo e mediazione.

Codici ridenominati (in neretto):

Codici tributo	Descrizione	Risoluzioni
2802	Accisa sull’alcole	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2803	Accisa sulla birra	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2804	Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi	Ris. n. 22/E del 14/02/2001 Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2805	Accisa sui gas petroliferi liquefatti	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2806	Accisa sull’energia elettrica	Ris. n. 22/E del 14/02/2001 Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2809	Accisa sul gas naturale per autotrazione	Ris. n. 22/E del 14/02/2001 Ris. n. 40/E dell’11/02/2008
2812	Denaturanti - Contrassegni di Stato	Ris. n. 22/E del 14/01/2001

2813	Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2814	Accisa sul gas naturale per combustione	Ris. n. 22/E del 14/02/2001 Ris. n. 40/E dell'11/02/2008
2816	Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petroli	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2817	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2818	Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2845	Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione	Ris. n. 40/E dell'11/02/2008
2846	Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione	Ris. n. 40/E dell'11/02/2008
2847	Accisa sull'alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione	Ris. n. 40/E dell'11/02/2008
2820	Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
2821	Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo	Ris. n. 22/E del 14/01/2001
5402	Accisa sull'alcole – Reclamo e Mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5403	Accisa sulla birra – Reclamo e Mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5404	Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi - Reclamo e Mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5405	Accisa sui gas petroliferi liquefatti - Reclamo e Mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5406	Accisa sull' energia elettrica - Reclamo e Mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5407	Accisa sul gas naturale per autotrazione – Reclamo e Mediazione di cui all'articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016

5408	Denaturanti Contrassegni di Stato – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5409	Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5410	Accisa sul gas naturale per combustione – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5411	Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5412	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto - Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5413	Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5414	Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5415	Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5416	Accisa sull’alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5417	Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/1992	Ris. n. 33/E del 29/04/2016
5418	Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo – Reclamo e Mediazione di cui all’articolo 17-bis, D.lgs. n. 546/19	Ris. n. 33/E del 29/04/2016

Per le istruzioni riguardanti la compilazione del modello di versamento fare riferimento alle rispettive risoluzioni.

GUIDA PRATICA

Cfp bar, ristoranti, piscine e catering. Domande fino al 6 dicembre

Pronti modello e istruzioni per i **titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie** che vogliono richiedere i contributi destinati a questi **settori in difficoltà** dal decreto “**Sostegni-bis**” (articolo 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106).

ATTENZIONE: Domande online all’Agenzia delle Entrate da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre 2022.

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 423342/2022) ha delineato:

- le modalità di presentazione dell’istanza;
- il suo contenuto informativo;
- i termini di presentazione e le specifiche tecniche.

NOTA BENE: In allegato anche il **modello di istanza** con le relative **istruzioni** per la compilazione.

| Cfp bar, ristoranti e piscine, chi può fare richiesta

Sono destinatari dei **contributi a fondo perduto** di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del Decreto legge n. 73/2021, le imprese operanti nei settori particolarmente danneggiati individuati dai **codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2**.

Con successivo decreto del MiSE del 30 dicembre 2021, così come modificato dal decreto del 19 agosto 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Nel dettaglio, possono richiedere il contributo le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007:

- 56.10 (**ristoranti**),
- 56.30 (**bar**),
- 93.11.2 (**gestione di piscine**),
- 56.21 (**catering per eventi**),

- 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).

Le attività individuate dai suddetti codici devono essere svolte dalle imprese come **attività prevalente** e devono essere comunicate con **modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate**.

Inoltre, le imprese devono aver subito nell’anno 2021 **una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019**.

Per le **imprese costituite nel corso del 2020** la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA.

NOTA BENE: Le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.

Imprese escluse

Sono esclusi dai suddetti contributi i soggetti destinatari di **sanzioni interdittive** ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del Dlgs n. 231/2001 o che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di **incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche**.

Inoltre, l’aiuto non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in **liquidazione volontaria** o sottoposti a **procedure concorsuali** con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, Regolamento GBER), ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

NOTA BENE: Per richiedere il contributo, i soggetti in possesso dei requisiti indicati sono tenuti ad inviare una **istanza**, esclusivamente **in via telematica, all’Agenzia delle Entrate** che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

Contributi bar, piscine e ristoranti, ripartizione

La misura, introdotta dal decreto “Sostegni-bis”, prevede lo stanziamento di **40 milioni di euro** per l’**anno 2022** che saranno ripartiti, secondo la modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nel seguente modo:

- per il **70%**, in ugual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato la richiesta per il contributo;

- per il **20%**, in aggiunta, alle imprese che nel 2019 avevano un ammontare di ricavi superiori a 400mila euro;
- per il restante **10%**, in aggiunta, alle imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a un milione di euro.

NOTA BENE: L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, calcolato in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" indicato dal soggetto nell'istanza.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente** identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

L'erogazione dei contributi di importo superiore a 150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione dell'**autocertificazione di regolarità antimafia**.

ATTENZIONE: Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, entro il 16 gennaio 2023.

Fondo perduto bar, ristoranti, catering e piscine: come presentare la domanda

Con il provvedimento n. 423342 del 18 novembre è stato approvato il **modello di "istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà"**, con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Il modello deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del richiedente, con possibile indicazione delle situazioni di continuazione dell'attività di altro soggetto a seguito di confluenza nel richiedente (decesso, operazioni di riorganizzazione aziendale);
- i requisiti posseduti;
- l'iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo;
- la firma e l'impegno a trasmettere da parte dell'intermediario delegato;

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto delle condizioni e al non superamento del massimale triennale previsti dal regime degli aiuti di Stato “*de minimis*” di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue.

Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “*Fatture e Corrispettivi*” del sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere trasmessa:

- direttamente dal **richiedente**;
- tramite un **intermediario delegato** alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale “*Fatture e corrispettivi*” o sulla base di specifica delega.

Per la compilazione è anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche emanate con il provvedimento, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia.

SCADENZA: La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

ATTENZIONE: Non si tratta di un click day.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso periodo di tempo, è possibile, in caso di errore, presentare un’istanza sostitutiva di quella precedentemente trasmessa.

Norme e prassi

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 423342 del 18 novembre 2022

ADEMPIMENTI E SCADENZE

15 dicembre 2022

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili Soggetti: Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente

Registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale Soggetti: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

Emissione e registrazione delle fatture differite Soggetti: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.